

Art. 3.

Localizzazione del chiamante su rete mobile

1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113 originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta dall'Autorità competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.

Art. 4

Modalità e tempi di attuazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui all'art. 2, secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5 al presente decreto e completata a cura dell'unità per il monitoraggio di cui al successivo art. 5.

2. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui all'art. 3.

3. La fornitura delle informazioni di localizzazione è obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del presente decreto secondo le procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche mobili devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.

4 Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attività di ricezione delle chiamate di emergenza da parte dei Centro Operativo 112/113, è garantito agli operatori di reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. Le modalità operative e tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra gli Operatori di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4 del presente decreto.

Art. 5.

Unità per il monitoraggio

1. Al fine di definire i tempi di diffusione del servizio 112NUE sulle ulteriori province rispetto a quelle già indicate in allegato 5, coordinare e monitorare le attività per il completamento del progetto Numero unico per le emergenze (112NUE) è istituita presso il Ministero delle comunicazioni un'unità di monitoraggio

con il compito di coordinare le attività nei confronti degli Operatori fissi e mobili. Tale unità, coordinata dal Ministero delle comunicazioni, è costituita da rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli interni, del Coordinamento delle Forze di polizia e del CED Interforze.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2008
Ufficio controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1,
foglio n. 69*

ALLEGATO 1

**Formato di Routing Number per l'accesso al servizio 112 NUE
(Numero Unico Europeo)**

Formato di Routing Number (RgN), da utilizzare ai Punti di Interconnessione ¹⁾ tra operatori che preveda il posizionamento dell'informazione dell'operatore di origine della chiamata in coda al codice 112 o 113 ²⁾:

CAB + 0I₁I₂I₃ + NUE + «9» + OP.IDorig

Dove i vari campi assumo il seguente significato e valorizzazione:

- il campo «AB» viene valorizzato a «97»;
- il campo «0I₁I₂I₃», di lunghezza variabile da 2 a 4 cifre, identifica il distretto di appartenenza della numerazione d'utente chiamante in caso di chiamate originate da rete fissa ovvero il distretto in cui la rete mobile ha rilevato la presenza del terminale mobile;

¹⁾ In continuità con le modalità sempre utilizzate per i servizi di emergenza, si ritiene preferibile la consegna delle chiamate a livello di transito, al fine di garantire l'uniformità di trattamento tra fisso e mobile ed una distribuzione ottimale delle chiamate verso i centri operativi che erogheranno i servizi NUE

²⁾ Il formato proposto potrà essere utilizzato anche per eventuali ulteriori codici che dovessero essere inclusi in futuro nel servizio Numero unico di emergenza, salvo propedeutica verifica dei requisiti di fattibilità